

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2215 di mercoledì 22 luglio 2009

## I quesiti sul decreto 81/08: accertamenti per uso di alcol e stupefacenti

*Quali dipendenti devono sottoporsi agli esami per la verifica d'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti? Chiunque utilizzi un veicolo fra le proprie mansioni lavorative? A cura di R. Dubini.*

<#? QUI-PUBBLICITA-VISIBILE ?#>

google\_ad\_client

Chiarimenti circa la sorveglianza sanitaria per la verifica d'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti. A cura di R. Dubini.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

### Primo quesito

Alcuni medici competenti tenderebbero ad estendere esami medici particolari - alcol dipendenza e di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti - oltre i casi stabiliti dalle intese Stato-Regioni.

Nel caso concreto, un medico competente di un'azienda vorrebbe sottoporre il personale a visita medica per la verifica "d'assenza condizioni di alcol dipendenza". L'azienda svolge attività di commercio e installazione di distributori automatici di alimenti e bevande c/o scuole, aziende ed Enti; per il trasporto di detti impianti e per il trasporto dei prodotti per il rifornimento periodico degli stessi, utilizza dei normali furgoni che il personale guida con normale patente B.

A mio parere il medico non può sottoporre detto personale allo specifico controllo in quanto l'intesa Stato-Regioni del 16/03/2006, innanzi tutto, si limita ad individuare alcune attività con elevato rischio di infortuni ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (art. 1 comma 1), limitando l'accertamento dell'idoneità fisica solo a determinati figure istituzionali dello Stato (es. polizia - art. 1 comma 2).

In seconda analisi, nell'allegato I dove sono elencate le attività lavorative, al punto 8 si fa menzione alle mansioni inerenti attività di trasporto. A mio parere, devono ritenersi coinvolte solo le attività di trasporto in senso stretto - in cui i lavoratori sono inquadrati con qualifica di autista o autotrasportatore - e non anche quelle aziende in cui i dipendenti, aventi qualifica diversa dall'autista, sono "costretti" per necessità di lavoro a guidare un furgone o un'auto aziendale (es. elettricista, idraulico, impiegato commerciale, ecc...).

### Risposta

A mio parere ha ragione il medico competente. L'accordo è chiaro, patente B, C, D ed E visite.

Se fosse come dice Lei l'accordo avrebbe limitato l'esame a specifiche categorie di autotrasporto previste dal codice della strada, ma così non è. La norma sull'alcolismo ha come finalità la tutela dei terzi estranei che si trovano coinvolti in incidenti prodotti da alcolisti, mi spieghi qual è il senso della differenza che lei propone ai fini della tutela dei terzi estranei, scopo principale dell'accordo Stato Regioni.

Io non la vedo.

### Secondo quesito

L'attività dei nostri tecnici esterni consiste nella riparazione/manutenzione di carrelli e attrezzature presso gli stabilimenti dei ns. clienti e per recarsi sul posto hanno in dotazione un furgone attrezzato con strumenti di lavoro e ricambi.

Domanda 1: secondo lei l'attività dei nostri tecnici rientra in quelle previste dal "Provvedimento del 30 ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza"?

Domanda 2: nel caso in cui il nostro Datore di Lavoro non considerasse l'attività dei ns. tecnici esterni tra quelle con obbligo di accertamento di assenza da tossicodipendenze, a quali sanzioni sarebbe esposto nel malaugurato caso in cui un tecnico causasse un infortunio/incidente e venisse accertato che era sotto effetto di sostanze stupefacenti ?

Domanda 3: E per i venditori come ci dobbiamo comportare?

### **Risposte**

1. Sì
2. Se provocano un incidente stradale il tecnico in preda all'alcol e il datore di lavoro che non fa la sorveglianza sanitaria vengono entrambi condannati alla pena, per ognuno, da 3 a 10 anni di reclusione, articolo 589 del codice penale, senza sospensione condizionale della pena, e quindi con detenzione in carcere.
3. Uguale. Pensi che è prevista la sorveglianza anche per gli insegnanti.

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.